



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 30/04/2025

COPIA

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di Aprile alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		BAIOCCO DANIELE	X	
CATTERINI FABIO		X	FORTUNATI GIOVANNA	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	MASSETTI CATIA		X
PETRINI VANIA	X		MAGNI UMBERTO		X
SORDINI FILIPPO	X		RUSPOLINI ADRIANO		X
GIMIGNANI STEFANO	X		NULLI ANDREA	X	
TRAPPOLINI ALESSANDRO	X		CAPRINI ANDREA		X
PERUGINI LUCA	X		SERAFINI CLAUDIO		X
TENNERONI GIORGIO	X				

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 7

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Giorgio Tenneroni.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Supplente Simonetta Berti Nulli.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

SORDINI FILIPPO, GIMIGNANI STEFANO, FORTUNATI GIOVANNA

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente nel procedere alla trattazione del 4° punto iscritto all'O.d.G. dà la parola all'Assessore Baglioni che illustra la proposta sotto riportata, predisposta dal competente Settore:

“PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss, Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una componente immobiliare (IMU) ed una componente di servizi (TASI e TARI);

- l'art.1, comma 654, della suddetta legge stabilisce che le tariffe della tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;

- l'art.1, comma 738 Legge n.160 del 27/12/2019 ha abolito dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI (Tariffa sui Rifiuti), la quale resta disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi 641 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTI:

- l'art. 1, comma 527 Legge n.205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio ed investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA, n. 363/R/RIF del 03/08/2021, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, approvando il metodo tariffario del servizio di gestione integrata dei rifiuti (MTR-2);

- la determinazione ARERA n. 2/2021 del 04/11/2021, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

- la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

-la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- in particolare, l'art.1 comma 683 Legge n.147/2013, per il quale: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169, Legge n.296/2006, dove si prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- *l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L.n.228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.15/2022, in base al quale “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, L. 27/12/2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*
- *l'art. 43, co.11 D.L. n.50/2022, che ha aggiunto all'art.3, comma 5-quinquies,D.L. n.228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*
- *il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti a misura (TARIP), approvato con D.C.C. n.17 del 23/03/2020 e ss. mm. ii., ai sensi dell'art.52 D.Lgs n.446/1997 e dell'art.1, co.682, Legge n.147/2013;*

VISTI in particolare:

- a) *l'art.1, comma 651, Legge n.147/2013, che stabilisce che: “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158 del 27/04/1999;*
- b) *l'art.12 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti a Misura il quale stabilisce che:“La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto secondo quanto previsto dagli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.”*

TENUTO CONTO:

- *dell'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;*
- *della Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);*
- *dello Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;*
- *del Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;*

CONSIDERATO CHE:

- *in base alle sopra citate normative, sono conferite all'AURI le funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli art.li 148 e 201 D.Lgs 152/2006, già esercitate ex L.R. n.23/2007 e art.15 L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;*
- *l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art.17 L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;*
- *ai sensi dell'art. 3-bis D.L. n.138/2011, “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli*

enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”;

- *nel territorio in cui opera questo Comune è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto dal D.L. n.138/2011, convertito dalla Legge n.148/2011, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;*
- *in base al combinato disposto dell’art. 3-bis D.L. n.138/2011, degli artt. 6 e 7 L.R. 11/2013, della delibera ARERA n.363/2021 e dell’art.1, co.683, L.n.147/2013, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all’AURI, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio Comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;*

TENUTO CONTO CHE:

- *il dettato dell’art. 6, comma 2, lettera e) e dell’art.7, comma 3, lettera g) della L.R. 11/2013 in ordine alla competenza dell’AURI all’approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, deve ritenersi superato dall’intervento della Legge n.147/2013, che ha esplicitamente rimesso la competenza all’approvazione delle tariffe della TARI in capo al Consiglio comunale;*
- *la competenza all’approvazione delle tariffe della TARI spetta al Consiglio comunale anche in virtù della competenza esclusiva che la Costituzione rimette in materia tributaria in capo alla legge statale che prevale su qualsiasi disposizione differente;*
- *della delibera n.19 del 13 maggio 2022 del Consiglio Direttivo dell’AURI sul Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 della gestione del territorio del Comune di Todi, validato e approvato con deliberazione n. 2 dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI nella seduta del 18 maggio 2022;*

DATO ATTO CHE:

- *ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell’AURI con delibera n. 9 del 09/04/2024, il Piano Economico Finanziario revisionato periodo 2022-2025, biennio 2024-2025, della gestione del territorio del Comune di Todi è stato validato e approvato con deliberazione n.2 dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI il 16 aprile 2024;*
- *che con la sopra indicata delibera del Consiglio Direttivo (delibera n. 9 del 09-04-2024) l’AURI ha nuovamente validato il PEF del periodo 2024-2025, provvedendo al suo aggiornamento infra-periodo;*
- *il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 27 del 30-04-2024 ha preso atto del Piano Economico-Finanziario 2024-2025 validato dall’AURI con deliberazione n.2 dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI il 16 aprile 2024;*

EVIDENZIATO che nelle more dell’approvazione della predisposizione tariffaria da parte dell’Autorità nazionale, il Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti riferito al Comune di Perugia, per l’annualità 2025, da utilizzarsi per la determinazione delle entrate tariffarie massime ai fini della TARI, è quello validato dall’AURI con il provvedimento n. 2 del 16 aprile 2024, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA 363/2021;

EVIDENZIATO, inoltre, che:

- *dal Piano Finanziario aggiornato, elaborato e approvato come sopra esposto, per l’anno 2025, risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di Todi è pari ad € 4.218.319,00;*
- *l’importo da coprire con la tariffa comprende tutti i costi connessi con il servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- *per l’art. 4.6 della deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, in attuazione dell’art.2, co.17, Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi, essendo comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario di gestione, applicare valori inferiori;*
- *il piano economico finanziario è soggetto alla successiva approvazione da parte dell’ARERA, come previsto dall’art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;*

RICHIAMATI:

- *la disposizione dell’art. 1, comma 653, Legge n.147/2013, che stabilisce “a partire dal 2018,*

nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

- i costi inseriti nel piano economico finanziario 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel documento riportato in allegato al piano economico-finanziario, risultanze che evidenziano un costo standard pari a 39,32 €/tonnellata (benchmark di riferimento);*
- le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e finanze il 10-02-2025, le quali hanno chiarito che tale documento ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per l’eventuale revisione dei piani finanziari relativi al 2025 e che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio.*

Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

PRESO ATTO delle risultanze dei fabbisogni standard, la cui confrontabilità con i dati del piano economico finanziario è influenzata dalla presenza nel PEF di componenti che non hanno concorso alla valorizzazione dei fabbisogni, come ad esempio le voci relative a CARC, CC, ACC, RC, ecc.

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa rifiuti di cui all’art.1 comma 683 Legge n.147/2013, devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 D.Lgs. n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
- per effetto del Metodo tariffario approvato da ARERA con la deliberazione n.363/2021/R/RIF, le tariffe devono garantire un gettito non superiore alle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario, fermo restando l’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;*
- l’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, prevede, per i comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, la possibilità di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;*
- ai fini della determinazione del gettito tariffario, per l’anno 2025, è necessario procedere a sommare i costi per le riduzioni per rifiuti speciali D.lgs 116/2020 (euro 4.513,04);*
- ai fini della determinazione del gettito tariffario, per l’anno 2025, è necessario procedere a detrarre dal totale delle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario (euro 4.218.319,00):*
 - a) il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, ai sensi dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in misura pari al corrispondente contributo erogato dal Ministero dell’istruzione nell’ultimo anno (euro 23.306,67);*
 - b) le altre componenti previste dalla citata determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, vale a dire:*
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione per € 50.000,00;*
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie (euro 0,00);*
 - le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente (euro 0,00);*

• ai fini della determinazione delle tariffe 2025, l'Amministrazione Comunale ha destinato risorse proprie di Bilancio (50% gettito imposta di soggiorno) per euro 75.000,00 da destinare al finanziamento di riduzioni;

RILEVATO che:

- il totale delle entrate tariffarie massime riportate nel piano economico-finanziario 2024-2025, anno 2025, è articolato nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso ed a quelle di costo variabile, come segue:

Componenti tariffarie relative alle componenti di costo variabile	Euro 2.423.607,00
Componenti tariffarie relative alle componenti di costo fisso	Euro 1.794.712,00
Totale delle entrate tariffarie massime	Euro 4.218.319,00

- l'art.1, comma 654, L.n.147/2013, stabilisce che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO di determinare il totale delle entrate da ottenere con il gettito della Tassa sui rifiuti, al fine di garantire la copertura delle entrate tariffarie massime indicate nel piano economico finanziario 2024-2025, anno 2025, come di seguito evidenziato:

Totale entrate tariffarie massime	Euro 4.218.319,00
Rifiuti speciali (dlgs 116/2020)	Euro + 4.513,04
Contributo del MIUR (punto 1.4. lett.a, det.AREERA 2/2020)	Euro - 23.306,67
Recupero Evasione (punto 1.4. lett.a, det.AREERA 2/2020)	Euro - 50.000,00
Totale Gettito TARI a copertura PEF	Euro 4.149.425,37
Riduzioni finanziate con Fondi di Bilancio dell'Ente (utilizzo 50% entrate derivanti da Imposta Soggiorno)	Euro - 75.000,00
Totale gettito TARI al netto delle riduzioni finanziate con Fondi di Bilancio	Euro 4.074.525,37

RITENUTO, inoltre, di prevedere per l'anno 2025, in via sperimentale, per il supporto che le Associazioni che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune, offrono alla manutenzione e cura del territorio, di riconoscere una esenzione della TARI, purchè in regola con il pagamento del tributo degli anni precedenti, anche con rateizzazione in corso;

DATO ATTO che la somma stimata per la sopra richiamata esenzione, prevista in via sperimentale per il solo anno 2025, viene stimata in euro 4.000,00 per la quale verrà istituito apposito capitolo di bilancio con il corrispondente stanziamento destinato a finanziare il costo dell'esenzione prevista in modo da non gravare sulla generalità degli utenti TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 650, L.n.147/2013, il quale stabilisce che "la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria" e il comma 651 del medesimo articolo, in base al quale: "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158";
- l'art. 57 bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, come convertito dalla Legge 19/12/2019, n. 157, il quale ha prorogato le disposizioni dell'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, in ordine all'applicazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

RITENUTO:

- di determinare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, utilizzando il criterio dell'incidenza del gettito, per la parte fissa e variabile, avuto riguardo

al miglioramento della raccolta differenziata e della previsione di cui alla L. 147/2013, e per la parte variabile² in base all'effettivo conferimento del secco residuo, come segue:

- utenze domestiche: parte fissa + varia¹ del 63,65% e varia² del 50,75%
- utenze non domestiche: parte fissa + varia¹ del 36,87% e varia² del 49,25%
- di definire le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2025, come segue:
 - 31 MAGGIO 2025 (1^a rata);
 - 31 LUGLIO 2025 (2^a rata);
 - 30 SETTEMBRE 2025 (3^a rata);
 - 28 FEBBRAIO 2026 (4^a rata a saldo);
- che le rate 1^a 2^a 3^a verranno emesse a titolo di acconto, nella misura del 95% per le utenze domestiche e nella misura dell'80% per le utenze non domestiche e la 4^a rata verrà emessa a titolo di saldo, calcolate sulla base delle tariffe anno 2024 approvate con D.C.C. n. 27 del 30-04-2024;
- che l'art. 1, co. 666 L.n.147/2013 ha fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, che la Provincia di Perugia ha confermato, con delibera del Presidente n. 190 del 05-11-2024 nella misura del 5% per l'anno 2025;
- che la società Gest Spa, affidataria della gestione TARI, con nota ufficiale acquisita al prot. n. 8420/2025 del 14-03-2025 ha inviato la relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione e il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore del servizio in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano economico finanziario revisionato per l'anno 2024-2025, annualità 2025, validato dall'AURI;

VISTE:

- la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

- delibera ARERA n. 133/2025/R/rif che, a far data dal 01-01-2025, ha introdotto una nuova componente perequativa che si applicano alle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

c) UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per bonus sociale rifiuti, fissata inizialmente da ARERA ad € 6,00 per utenza per anno e con riserva, da parte della stessa, di stabilire una differenziazione della componente tra utenze domestiche e non domestiche con successivi provvedimenti;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- l'art.13, co.15 D.L.n.201/2011, come sostituito dall'art.15-bis, co.1, lett. a), D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019, stabilisce "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei

comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art.13, co.15-ter, D.L.n.201/2011, inserito dall' art.15-bis, co.1, lett. b), D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019,sancisce “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23/03/2021 riporta le indicazioni operative relative agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- il D.M. 20/07/2021, stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'art.13 co. 15 D.L.n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.n.214/2011;

VISTI:

- la Legge n. 147/2013;
- la Legge 145/2018;
- l'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
- il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali;
- la D.C.C. n.29 del 25/02/1999 come modificata con D.C.C. n.91 del 3/06/1999 e n.42 del 29/03/2001 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali;
- i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 ed allegati al presente atto;

SI PROPONE DI APPROVARE LA SUDETTA PROPOSTA.”

Il Presidente in assenza di interventi, senza discussione lascia la parola al **Sindaco** (...Omissis come da registrazione in atti conservata...).

Entra il consigliere Magni. Presenti n.11.

Per le dichiarazioni di voto interviene il consigliere Sordini che, motivando, esprime il voto a favore (...Omissis come da registrazione in atti conservata...).

Il Presidente in assenza di altri interventi mette a votazione la proposta sopra riportata.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Riconosciuta la propria competenza;

Visto il parere espresso sulla proposta di delibera dalla I Commissione Consiliare nella seduta del giorno 29/04/2025;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.11

Consiglieri astenuti n.0

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n.10

Voti contrari n. 1 (Magni)

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 27 del 30/04/2024, ha preso già atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, e dal Comune, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, validato e approvato dalla competente Autorità Regionale Umbra Idrico e Rifiuti (AURI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO "A"**), in aggiornamento del piano 2022-2025 validato dalla medesima Autorità nell'anno 2022;

2) DI PRENDERE ATTO della relazione della società Gesenu, con nota acquisita al prot. n. 8420/2025 del 14/03/2025 con la quale la stessa ha inviato la relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione e il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano finanziario 2025 revisionato approvato dall'AURI allegato per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO "B"**);

3) DI DETERMINARE ED APPROVARE, per l'anno 2025, i coefficienti kb, kc e kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99 e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui agli allegati "C" e "D" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (**allegato C** – tariffe utenze domestiche - **allegato D** – tariffe utenze non domestiche);

4) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

5) DI DARE ATTO che le suddette tariffe, in relazione a quanto disposto dall'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, **sono in vigore dal 01/01/2025;**

6) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.1, c.666, L.n.147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 D.Lgs. n.504/'92 , nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI pari al 5% per l'anno 2025;

7) DI DARE ATTO, altresì, che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

c)) UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per bonus sociale rifiuti, fissata inizialmente ad € 6,00 per utenza per anno e con riserva, da parte della stessa, di stabilire una differenziazione della componente tra utenze domestiche e non domestiche con successivi provvedimenti;

8) DI STABILIRE che per l'anno 2025, in via sperimentale, per il supporto che le Associazioni che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune, offrono alla manutenzione e cura del territorio, è riconosciuta una esenzione della TARI purchè in regola con il pagamento del tributo degli anni precedenti, anche con rateizzazione in corso. La somma stimata per la sopra richiamata esenzione,

prevista in via sperimentale per il solo anno 2025, viene stimata in euro 4.000,00 per la quale verrà istituito apposito capitolo di bilancio con il corrispondente stanziamento destinato a finanziare il costo dell'esenzione prevista in modo da non gravare sulla generalità degli utenti TARI;

9) DI DARE ATTO, infine, che il gettito del tributo per l'anno 2025 è determinato nell'importo indicato nella specifica previsione di bilancio pari ad € 4.074.525,37;

10) DI STABILIRE le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2025, come segue:

31 MAGGIO 2025 (1^ rata);

31 LUGLIO 2025 (2^ rata);

30 SETTEMBRE 2025 (3^ rata);

28 FEBBRAIO 2026 (4^ rata a saldo);

11) DI DARE ATTO che le rate 1^ 2^ 3^ verranno emesse a titolo di acconto, nella misura del 95% per le utenze domestiche e nella misura dell'80% per le utenze non domestiche e che la 4^ rata verrà emessa a titolo di saldo, calcolate sulla base delle tariffe anno 2024 approvate con D.C.C. n.27 del 30-04-2024;

12) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a GEST S.r.l., a Gesenu S.p.A. e ad A.U.R.I. per gli adempimenti di competenza, oltre che **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.11

Consiglieri astenuti n.0

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n.10

Voti contrari n. 1 (Magni)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente prima di passare al successivo punto all'O.d.G. informa il Consiglio di aver ricevuto giustificazione dell'assenza da parte dei consiglieri assenti Ruspolini, Massetti, Pizzichini e Serafini riservandosi di verificare l'esistenza di ulteriori comunicazioni analoghe da parte di altri consiglieri assenti.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Giorgio Tenneroni

Il Segretario Generale Supplente
F.to Simonetta Berti Nulli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 05/05/2025

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 26 del 17/04/2025

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2025

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **18/04/2025**

Il Responsabile del Servizio
Scimmi Maria Rita / InfoCamere S.C.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 26 del 17/04/2025

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2025

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **18/04/2025**

Il Responsabile del Servizio
Scimmi Maria Rita / InfoCamere S.C.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Todi

Prospetto riepilogativo del PEF

		Anno 2024	Anno 2025
A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2024 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	4.446.477 €	4.218.320 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	3.842.506 €	4.121.842 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,27%	7,27%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	15,72%	2,34%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	4.121.841 €	4.218.320 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	324.636 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	4.121.842 €	4.218.320 €
	Costi Variabili PEF - Tv	2.537.551 €	2.423.607 €
	Costi Fissi PEF - Tf	1.584.290 €	1.794.712 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	4.121.842 €	4.218.320 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.673.807 €	3.764.190 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	448.035 €	454.129 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	75,5%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	30,5%

	2024			2025		
	Totdi			Totdi		
	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	233.031	-	233.031	222.996	-	222.996
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	383.507	-	383.507	366.992	-	366.992
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	396.867	-	396.867	379.777	-	379.777
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.454.298	-	1.454.298	1.391.672	-	1.391.672
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{IMP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	1.41.133	-	1.41.133	13.524	-	13.524
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	7.067	-	7.067	6.762	-	6.762
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{cc}	263.681	-	263.681	252.327	-	252.327
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{cc}	158.209	-	158.209	151.396	-	151.396
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot} _{IV}	4.438	-	4.438	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE VARIABLE	-	230.686	230.686	-	220.328	220.328
Recupero della [Σ(a)-Σ(max)] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-
Σ(Ta) totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	2.306.845	230.686	2.537.551	2.203.280	220.328	2.423.607
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	359.047	-	359.047	343.586	-	343.586
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	136.059	12.018	148.077	130.201	12.018	142.218
Costi generali di gestione CGG	385.046	138	385.184	368.465	132	368.598
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AI}	497.704	-	497.704	132.147	-	132.147
Costi comuni CC	1.018.809	12.156	1.030.965	630.813	12.150	642.963
Ammortamenti Amm	196.188	-	196.188	165.321	-	165.321
Accantonamenti Acc	44.385	68.218	112.603	42.474	65.280	107.754
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	44.385	-	44.385	42.474	-	42.474
- di cui per crediti	-	68.218	68.218	-	65.280	65.280
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	77.872	-	77.872	63.705	-	63.705
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{icc}	205	-	205	274	-	274
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	318.649	68.218	386.867	271.773	65.280	337.053
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 CO ^{IMP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{tot} _{IV}	4.928	-	4.928	9.897	-	9.897
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE FISSA	-	136.975	136.975	-	156.372	156.372
Recupero della [Σ(a)-Σ(max)] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	324.635	-	324.635
Σ(Ta) totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	1.691.577	217.348	1.908.926	1.560.911	233.801	1.794.712
Σ(Ta) Σ(TVa) + Σ(TFa) prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	4.157.962	453.184	4.611.147	3.789.598	458.540	4.248.068
Σ(Ta) Σ(TVa) + Σ(TFa) dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	3.998.442	448.035	4.446.477	3.764.129	454.129	4.218.220
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			7,6%			7,6%
q _{col} ton			7.285,51			7.285,51
costo unitario effettivo - CUEff ₁ €/cent/kg			51,83			52,74
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbrico standard/costo medio settore)			39,32			39,32
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			-0,08			-0,08
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,29			-0,29
Totale y			-0,36			-0,36
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,64			0,64
Verifica del limite di crescita						
PI _{col}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _{col}			0,19%			0,19%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _{col}			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _{col}			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _{col}			3,76%			3,76%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			7,27%			7,27%
(1+p)			1,0727			1,0727
Σ(T _{col})			4.446.477			4.218.320
Σ(TV _{col})			2.311.670			2.537.551
Σ(TF _{col})			1.530.836			1.584.290
Σ(T _{col})			3.842.506			4.121.842
Σ(T _{col}) / Σ(T _{col-1})			1,1572			1,0234
Σ(T _{max}) (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			4.121.841			4.218.320
differenza (Σ(T _{col}) - Σ(T _{max}))			324.636			-
TVa dopo distribuzione della [Σ(a)-Σ(max)]	2.306.845	230.686	2.537.551	2.203.280	220.328	2.423.607
TFa dopo distribuzione della [Σ(a)-Σ(max)]	1.366.942	217.348	1.584.290	1.560.911	233.801	1.794.712
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della [Σ(a)-Σ(max)]	3.673.607	448.035	4.121.642	3.764.190	454.129	4.218.320
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			9.750			9.750
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			5.250			5.250
Σ(TV) totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.527.801			2.413.857
Σ(TF) totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.579.040			1.789.462
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.106.842			4.203.320
Attività esterne Ciclo integrato RU						
			-			-
Macro Indicatore R1						
R1			0,75			0,75
Calcolo H di partenza						
AR ²⁰²⁵ _{col} al			251.842			251.842
CRD ²⁰²⁵ _{col} al			825.834			825.834
H di partenza			30,5%			30,5%
Classe di partenza H			F			F
Obiettivi						
Classe obiettivo			33,5%			36,5%
			F			F

Spett.le
Comune di Todi

PEC

comune.todi@postacert.umbria.it

OGGETTO: tariffe TARI 2025.

In relazione a quanto in oggetto, si rimette la proposta relativa alle tariffe TARI 2025, finalizzate ad assicurare la copertura del costo del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013, alla luce del Piano Finanziario per l'anno 2025.

Come stabilito dal Contratto di servizio, le tariffe sono state predisposte tenendo conto dei parametri e dei criteri indicati dagli uffici comunali.

Nella determinazione delle tariffe si è proceduto come segue.

1. Individuazione e classificazione dei **costi del servizio**.

PEF LORDO 2025	4.218.319,00 €
COSTI VARIABILI	2.423.607,00 €
COSTI FISSI	1.794.712,00 €

2. Dal PEF come approvato dall'ETC, sono stati **sottratti gli importi di cui alla determina 2/2020 ARERA (contributo MIUR ed evasione) e il gettito dell'imposta di soggiorno e sommati i costi per le riduzioni per gli importi seguenti.**

MIUR	23.306,67 €
RECUPERO EVASIONE	50.000,00 €
IMPOSTA DI SOGGIORNO	75.000,00 €
RIFIUTI SPECIALI	4.513,04 €

3. **L'importo finale da coprire con le tariffe e la ripartizione finale tra costi fissi e variabili** sono quelli di cui alla seguente tabella.

La percentuale di ripartizione tra domestiche e non domestiche è stata determinata in base al criterio del gettito, per la parte fissa e variabile 1, e per la parte variabile 2 in base all'effettivo conferimento del rifiuto secco residuo.

DESCRIZIONE	% COSTI	COSTI	% Domestiche	% Attivita	COSTI_DOMESTICHE	COSTI_ATTIVITA
COSTI FISSI	42,5	1.731.673,28 €	63,65	36,35	1.102.210,04 €	629.463,24 €
COSTI VARIABILI 1	57,5	1.967.852,09 €			1.252.537,86 €	715.314,23 €
COSTI VARIABILI 2		375.000,00 €	50,75	49,25	190.312,50 €	184.687,50 €
TOTALE	100	4.074.525,37 €			2.545.060,40 €	1.529.464,97 €

4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati nel metodo.

I coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 sono rimasti immutati.

Queste le tariffe fissa e variabile 1 definite.

CATEGORIA	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia 1	K Fissa	K Varia
DOMESTICHE				
NUCLEO ABITATIVO 1	0,93 €	112,38 €	0,86	1,25
NUCLEO ABITATIVO 2	1,02 €	161,82 €	0,94	1,80
NUCLEO ABITATIVO 3	1,10 €	179,80 €	1,02	2,00
NUCLEO ABITATIVO 4	1,19 €	233,74 €	1,10	2,60
NUCLEO ABITATIVO 5	1,27 €	323,64 €	1,17	3,60
NUCLEO ABITATIVO 6	1,33 €	360,50 €	1,23	4,91
NON DOMESTICHE				
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,40 €	1,60 €	0,61	5,65
CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,06 €	1,21 €	0,46	4,25
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,20 €	1,36 €	0,52	4,80
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,86 €	2,11 €	0,81	7,45
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,29 €	1,45 €	0,56	5,12
ALBERGHI CON RISTORANTE	3,66 €	4,16 €	1,59	14,67
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,74 €	3,12 €	1,19	10,98
CASE DI CURA E RIPOSO	3,38 €	3,84 €	1,47	13,55
OSPEDALI	3,91 €	4,45 €	1,70	15,67
UFFICI E AGENZIE	3,38 €	3,84 €	1,47	13,55
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,98 €	2,24 €	0,86	7,89
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	2,81 €	3,19 €	1,22	11,26
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,31 €	3,75 €	1,44	13,21
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,98 €	2,24 €	0,86	7,90
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,58 €	2,93 €	1,12	10,32
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,28 €	2,58 €	0,99	9,10
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,90 €	3,29 €	1,26	11,58
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,05 €	2,33 €	0,89	8,20
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,02 €	2,30 €	0,88	8,10
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,75 €	4,25 €	1,63	14,97
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,08 €	3,49 €	1,34	12,30
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,83 €	3,20 €	1,23	11,28
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5,38 €	6,11 €	2,34	21,55
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5,38 €	6,10 €	2,34	21,50
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,88 €	5,52 €	2,12	19,45
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4,56 €	5,16 €	1,98	18,20
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	4,21 €	4,78 €	1,83	16,83

Il costo al litro del conferimento del rifiuto secco residuo, per la tariffa variabile 2, è stato definito in € 0,02192, in base ai conferimenti rilevati delle utenze.

I **conferimenti minimi** che saranno comunque addebitati, per scoraggiare comportamenti elusivi, abbandono di rifiuti, deterioramento di altre frazioni, saranno quelli di cui alle successive tabelle.

I litri minimi sono stati determinati avuto riguardo al comportamento delle utenze della banca dati TARI e alla letteratura e normativa nazionale (tra le quali ad es. Linee guida presenti in altre regioni italiane)

UTENZE DOMESTICHE (no pertinenze)		
CATEGORIA	contenitore associato e svuotamenti effettuati	contenitore non associato o contenitore associato ma nessun conferimento
	litri minimi	
1 NON RESIDENTE	200	929
1 RESIDENTE	300	1.093
2 NON RESIDENTE	300	1.090
2 RESIDENTE	450	1.283
3 NON RESIDENTE	400	1.336
3 RESIDENTE	600	1.572
4 NON RESIDENTE	480	1.442
4 RESIDENTE	720	1.696
5 NON RESIDENTE	547	1.767
5 RESIDENTE	820	2.079
6 NON RESIDENTE	600	2.097
6 RESIDENTE	900	2.467

UTENTI CON CATEGORIA/E NON DOMESTICA/HE	litri minimi
contenitore associato e svuotamenti effettuati	500
contenitore non associato o contenitore associato ma nessun conferimento	2.500

TARIFE TARI 2025 UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO C

Sottocat Comunale	Categoria	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia 1	K Fissa	K Varia
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,93	112,38	€ 0,86	€ 1,25
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	1,02	161,82	€ 0,94	€ 1,80
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	1,10	179,80	€ 1,02	€ 2,00
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	1,19	233,74	€ 1,10	€ 2,60
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	1,27	323,64	€ 1,17	€ 3,60
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	1,33	360,50	€ 1,23	€ 4,01

TARIFFE TARI 2025 UTENZE NON DOMESTICHE		ALLEGATO D			
Sottocat Comunale	Categoria	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia 1	K Fissa	K Varia
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,40	1,60	€ 0,61	€ 5,65
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,06	1,21	€ 0,46	€ 4,25
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,20	1,36	€ 0,52	€ 4,80
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,86	2,11	€ 0,81	€ 7,45
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,29	1,45	€ 0,56	€ 5,12
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,66	4,16	€ 1,59	€ 14,67
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,74	3,12	€ 1,19	€ 10,98
09	CASE DI CURA E RIPOSO	3,38	3,84	€ 1,47	€ 13,55
10	OSPEDALI	3,91	4,45	€ 1,70	€ 15,67
11	UFFICI E AGENZIE	3,38	3,84	€ 1,47	€ 13,55
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,98	2,24	€ 0,86	€ 7,89
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	2,81	3,19	€ 1,22	€ 11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,31	3,75	€ 1,44	€ 13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,98	2,24	€ 0,86	€ 7,90
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,58	2,93	€ 1,12	€ 10,32
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,28	2,58	€ 0,99	€ 9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,90	3,29	€ 1,26	€ 11,58
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,05	2,33	€ 0,89	€ 8,20
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,02	2,30	€ 0,88	€ 8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,75	4,25	€ 1,63	€ 14,97
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,08	3,49	€ 1,34	€ 12,30
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,83	3,20	€ 1,23	€ 11,28
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5,38	6,11	€ 2,34	€ 21,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5,38	6,10	€ 2,34	€ 21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,88	5,52	€ 2,12	€ 19,45
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4,56	5,16	€ 1,98	€ 18,20
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	4,21	4,78	€ 1,83	€ 16,83